

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione "Itinerari per il Lavoro" con sede in Catania.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale in altro indirizzo e di istituire sedi secondarie.
4. L'Associazione può aderire ad associazioni, enti, fondazioni ed altri organismi aventi scopi analoghi e che comunque non siano in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e oggetto

1. L'Associazione ha lo scopo di:
 - a. rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati nell'ambito delle politiche attive del lavoro, risolvendo, ove possibile, anche specifiche problematiche del singolo Associato;
 - b. costruire e contribuire a costruire proposte relative all'ordinamento e al funzionamento dei servizi per il lavoro, con riferimento a tutte le attività previste dalle norme nazionali e regionali, con particolare riferimento ai servizi per il lavoro privati;
 - c. diffondere la conoscenza e una corretta informazione sulle attività svolte dai servizi per lavoro privati e sull'offerta formativa del territorio;
 - d. facilitare la cooperazione con i servizi pubblici per l'impiego e contribuire alla implementazione delle politiche attive per il lavoro;
 - e. ideare e sviluppare azioni volte alla tutela del lavoro, all'assistenza e alla promozione delle attività imprenditoriali, alla progettazione e all'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, alla tutela della disabilità.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma 1, l'Associazione potrà:
 - a. assumere posizioni pubbliche in merito a problematiche che riguardino gli associati, attraverso l'organizzazione o la partecipazione ad eventi, la diffusione attraverso la stampa, l'uso degli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la partecipazione ad incontri istituzionali, il supporto diretto al singolo Associato;
 - b. elaborare proposte di interventi parlamentari, proposte legislative, proposte di disposizioni amministrative nazionali e regionali, in merito alle attività relative alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al settore privato attraverso il dialogo e la collaborazione con rappresentanti delle istituzioni;
 - c. divulgare i principi fondamentali delle politiche attive del lavoro nazionali, europee e regionali; le modalità di accesso a bandi, programmi, percorsi; le modalità di fruizione dei servizi per il lavoro

privati e delle opportunità formative disponibili attraverso l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative pubbliche e l'uso di strumenti informatici e telematici;

- d. attivare o partecipare ad iniziative concordate con rappresentanti dei servizi pubblici per l'impiego che riguardino l'attività degli associati e che consentano di rendere massima l'efficacia delle misure di politica attiva del lavoro in attuazione nel territorio;
- e. progettare, promuovere e gestire interventi di politica attiva del lavoro, compresi quelli formativi, volti alla prevenzione della disoccupazione, con particolare attenzione a quella di lunga durata, alle condizioni di svantaggio definite dalle norme vigenti, al potenziamento dell'occupabilità di lavoratori inoccupati, disoccupati o a rischio di disoccupazione e di esclusione e disabili;
- f. progettare, promuovere e gestire interventi mirati al sostegno all'autoimpiego come misura per l'uscita dallo stato di disoccupazione, al sostegno all'innovazione nelle imprese e nella creazione d'impresa, alla promozione della creazione di reti e filiere anche di nuove imprese, e della stipula di contratti di rete;
- g. progettare, promuovere e gestire attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricollocazione, di ricerca e selezione del personale.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri associati e può:

- avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;

5. L'Associazione può promuovere ed organizzare ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi sociali e provvedere a:

- a. dotarsi di sedi e attrezzature per svolgere compiutamente la propria attività. Potrà pertanto acquistare, vendere, affittare e permutare fabbricati, terreni, impianti, macchinari, attrezzature e fare ogni altra operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria sempre che sia necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali;
- b. assumere incarichi pubblici e privati.

Articolo 3

Soci

1. I soci dell'Associazione sono di norma operatori delle politiche attive del lavoro. Possono tuttavia chiedere l'iscrizione all'Associazione tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividano lo spirito e gli ideali contenuti nel presente Statuto.

2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. Soci Fondatori: sono i soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b. Soci Ordinari: sono le persone o enti con rappresentanza che, a seguito di domanda all'Associazione, saranno ammessi successivamente alla costituzione. La qualifica si acquisisce dopo l'approvazione della domanda presentata all'Associazione ed il pagamento della quota annua associativa. La durata dell'iscrizione è annuale e vale dal gennaio al dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di ammissione.



- c. Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, le Fondazioni e Associazioni che ritengano di sostenere l'Associazione e le sue attività con il versamento di uno specifico contributo economico
- d. Soci Onorari sono coloro che per meriti professionali, culturali o sociali saranno ammessi a tale categoria su designazione e nomina del Consiglio Direttivo, essi non pagano la quota di ammissione né la quota sociale periodica.

3. Tutti i soci fondatori e ordinari iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento delle quote sociali e i soci onorari godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni per il rinnovo delle cariche interne, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 4

Modalità di iscrizione

1. La domanda di adesione deve essere redatta in forma scritta, controfirmata da almeno un socio, e presentata al Consiglio Direttivo.
2. La domanda si intende respinta se, entro novanta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo non abbia deliberato in merito.
3. Qualsiasi contributo in denaro dovrà essere accettato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché al regolare versamento delle quote associative.

Articolo 6

Risorse

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai: beni immobili, mobili e fondi frutto di contributi, donazioni e lasciti, nonché da tutti i rimborsi e finanziamenti ricevuti e da ogni altro tipo di entrata.
2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, collegati al finanziamento di particolari eventi, stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal rappresentante legale dell'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 7

Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo per sottoporli all'Assemblea.
3. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti la riunione per essere eventualmente consultato dai soci.

Articolo 8

Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci fondatori e ordinari;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è insediabile e i suoi componenti sono nominabili in qualunque momento dell'attività dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei Soci è composta dai Soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e dai Soci onorari; è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando ne ricorre l'esigenza per le materie di cui all'art. 10 comma 2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza dei soci presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'associazione almeno tre giorni prima della data fissata.

Articolo 10 **Compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. elegge il Consiglio Direttivo;
 - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c. delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Direttivo suo delegato.

Articolo 11 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
4. I Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
5. Il primo consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo.
6. Successivamente le elezioni per il Consiglio Direttivo sono indette dal Consiglio uscente tre mesi prima della scadenza.

Articolo 12 **Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte l'anno ed è convocato dal Presidente oppure su richiesta motivata della metà dei componenti del Consiglio Direttivo o dal 30% dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessun escluso ed eccettuato.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. convocare l'assemblea dei soci e predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - b. formalizzare le proposte per la gestione e le attività dell'Associazione;
 - c. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - d. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - e. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
 - f. deliberare sulla ammissione di nuovi soci;
 - g. approvare l'eventuale regolamento interno.

4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere.

Articolo 13 **Il Presidente**

1. Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo le cui decisioni mette ad esecuzione.
4. Il Presidente può conferire deleghe dirette a singoli soci o consiglieri su specifiche materie.

Articolo 14 **Il Segretario**

Il Segretario, d'intesa con il Presidente, provvede a dare impulso e ad attuare il programma ed ogni altra iniziativa prevista dallo Statuto e deliberata dall'assemblea o dal Direttivo e cura l'organizzazione generale delle attività dell'associazione.

Articolo 15 **Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite dell'Associazione, conservando l'evidenza degli atti relativi; predispone insieme al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; il bilancio non dovrà in nessun caso prevedere la distribuzione di utili.
2. Il Tesoriere ha il compito di assicurare la tenuta del registro dei soci.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti paragrafi, il Tesoriere ha la facoltà di:
 - porre in essere qualunque operazione bancaria, aprendo o chiudendo conti correnti bancari e postali e procedendo all'incasso di qualunque somma, a qualsiasi titolo accreditata all'Associazione;
 - emettere assegni bancari o postali;
 - esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare plichi raccomandati da poste, ferrovie e compagnie di navigazione e da qualunque altra impresa pubblica o privata;
 - acquistare e vendere beni mobili in genere;
 - stipulare contratti di locazione anche di durata superiore al novennio e risolverli.

Articolo 16

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo della Associazione, senza diritto di voto, composto da personalità anche non socie nominate in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo e che accettino di farne parte.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico si compone di un numero massimo di quindici membri, che può essere aumentato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione/i con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 18

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. A coloro che ricoprono le cariche sociali compete il rimborso delle spese varie, ed eventualmente delle spese fisse, ove ritenute necessarie, purché regolarmente documentate e approvate dal Direttivo a condizione che vi sia la disponibilità finanziaria.

Articolo 19

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.